



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 140

IN DATA 09-09-2025

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA SANITARIA
REGIONALE PER IL MOLISE TRIENNIO 2024/2026 - PROVVEDIMENTI**

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE PER LA SALUTE

DOTT.SSA LOLITA GALLO

Il Direttore Generale per la Salute

DOTT.SSA LOLITA GALLO

IL COMMISSARIO AD ACTA AFFIANCATO DAL SUBCOMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. ii;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "// primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche*";

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 nella parte in cui prevede che:

1. "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 [...] Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

VISTO, altresì, l'art. 6 ter del citato D.lgs. 165/01 e, in particolare, il comma 1 in cui si prevede che *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art.6 comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali”*;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 8/05/2018 con il quale vengono definite, in attuazione degli artt. 6 e 6 ter del D. Lgs 165/2001 come novellati dall'art. 4 del D.Lgs 75/2017, le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle Amministrazioni pubbliche che confermano i principi generali a cui attenersi in materia di piano dei fabbisogni e precisamente che:

- la programmazione dell'attività dell'Azienda, la definizione degli obiettivi e la verifica della disponibilità finanziaria, anche derivante da vincoli nazionali e regionali, costituiscono atti prodromici e alla base del piano triennale dei fabbisogni delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale;
- i predetti piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP) devono essere compatibili con il contenimento del costo del personale;
- i PTFP devono essere definiti a valle e in coerenza con gli atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e con l'attività programmatica dell'azienda complessivamente intesa, devono tener conto dei processi di razionalizzazione e reingegnerizzazione realizzati attraverso le nuove tecnologie, garantire una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN, redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale, coerenti con il ciclo della performance oltre che con i principi generali di legalità e con la disciplina in materia di anticorruzione;

DATO ATTO che, sulla base di quanto previsto dal sopra citato art. 6, il piano annualmente predisposto può essere modificato, di anno in anno, in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 *“Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare quanto previsto dall'art. 2, comma 10 bis;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli artt. 16, commi 1, lett. a) e comma 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lett. a), c), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- il decreto legislativo del 04/08/2016 n. 171 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”*;

DATO ATTO di quanto previsto nelle ridette linee d'indirizzo, relativamente al punto 7 rubricato *“Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale”*, ai sensi del quale la programmazione dell'attività dell'Azienda, la definizione degli obiettivi e la verifica della disponibilità finanziaria, anche derivante da vincoli nazionali e regionali, costituiscono atti prodromici e alla base del piano triennale dei fabbisogni delle Aziende e degli Enti del SSN;

DATO ATTO, altresì,

- che i predetti piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP) devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale, con particolare riferimento al vincolo di cui all'art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, i cui contenuti sono stati confermati dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni (spesa del personale, al lordo degli interessi riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superiori al corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4%);

- che gli stessi Piani devono essere inoltre predisposti in coerenza con i rispettivi Atti Aziendali di cui all'art. 3, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

RILEVATO che i PTFP delle Aziende e degli Enti del SSN sono approvati dalle rispettive Regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina regionale in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera effettuata ai sensi del D.M. 70/2015, e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende ed Enti stessi;

VISTO il D.M. 23 maggio 2022, n. 77, concernente "*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del servizio sanitario nazionale*";

EVIDENZIATO inoltre quanto disposto all'art. 7.2 "*Piani triennali del fabbisogno*", che individua gli elementi da tenere in considerazione nella determinazione del fabbisogno da parte delle Aziende Sanitarie e che prevede che la mancata adozione del piano triennale dei fabbisogni o la mancata comunicazione dello stesso al Sistema informativo di cui all'articolo 60 del D. Lgs. n. 165/2001, entro trenta giorni dall'adozione definitiva, comportano per le Aziende e gli Enti del SSN il divieto di effettuare assunzioni ordinarie, ma non incide su quelle straordinarie per le quali sono previste norme speciali (ex. art. 12, commi 542, 543 e 544 della Legge n. 208/2015);

RICHIAMATI:

- il DCA n. 60 del 31 ottobre 2016 "*Interventi in materia di personale A.S.Re.M. Indirizzi per le procedure concorsuali di stabilizzazione ai sensi del D.L. 101/2013 e L.125/2015. Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali. Provvedimenti*";

- il DCA n. 66 del 22 dicembre 2018 recante "*Decreto del Commissario ad Acta n. 60 del 31 ottobre 2016 "Interventi in materia di personale A.S.Re.M. Indirizzi per le procedure concorsuali di stabilizzazione ai sensi del D. L. 101/2013 e L- 125/2015. Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali. Provvedimenti. Integrazioni*";

- il DCA n. 14 del 15 febbraio 2019: "*Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise. Provvedimenti*", con cui si è proceduto all'approvazione del piano triennale del fabbisogno aziendale 2019 – 2021 di cui alla deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 160 del 06.02.2019;

- il DCA n. 21 del 16 marzo 2020 recante "decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14: "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*" – Art. 3 - *Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle Aziende e degli Enti del SSN. Provvedimenti.*";

- il DCA n. 28 del 14 maggio 2020 avente ad oggetto "*Decreto del Commissario ad acta n. 21 del 16.03.2020 recante "decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID- 19" – art. 3 – Rideterminazione dei Piani di fabbisogno del personale delle Aziende e degli Enti del SSN. Provvedimenti.*" - *Ulteriori determinazioni*";

- il DCA n. 21 del 14 settembre 2023 avente ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni del personale dell'azienda sanitaria regionale per il Molise. Triennio 2021/2023 e triennio 2022/2024 – Provvedimenti*", con cui si è proceduto all'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale A.S.Re.M. 2021/2023, limitatamente all'anno 2021, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 1087 del 17/09/2021, ed all'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale A.S.Re.M. 2022/2024 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 97 del 26/01/2023.

VISTA la nota A.S.Re.M. assunta in atti con prot. reg. n. 114187 del 04 luglio 2022 di trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) contenente anche la pianificazione del personale riferita esclusivamente al triennio 2021/2023;

DATO ATTO che la Struttura Commissariale con propria richiesta di cui al prot. n. 120602 dell'11 luglio 2022 invitava l'A.S.Re.M. ad integrare il PIAO procedendo alla pianificazione del piano dei fabbisogni anche con proiezione all'anno 2024;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 1768 del 27.12.2024 avente ad oggetto "*Adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2024- 2026*" trasmesso alla Direzione Generale per la Salute con nota acquisita al prot. reg. n 3079 del 10.01.2025;

VISTO il Piano Assunzionale 2024/2026 (e della sua Tabella Riepilogativa) di cui alla citata Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n.1768 del 27/12/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1);

DATO ATTO che con il citato provvedimento il Direttore Generale A.S.Re.M. ha proceduto all'adozione del Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026 predisposto in conformità a quanto previsto dal decreto 8 maggio 2018;

VISTA la nota prot. n.16535 del 04.02.2025 della Regione Molise avente ad oggetto "Schema DCA - Piano Triennale dei fabbisogni del personale dell'azienda sanitaria regionale per il Molise triennio 2024/2026 – Provvedimenti" con cui si è provveduto alla trasmissione in preventiva approvazione al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e Finanze della proposta commissariale recante "Piano triennale dei fabbisogni del personale dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise triennio 2024/2026";

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e Finanze – con proprio Parere n. 87 del 19.05.2025 – hanno richiesto di fornire alcune precisazioni in relazione alla metodologia applicata per la determinazione del fabbisogno al predetto Piano ed ai criteri utilizzati per la stima del costo annuale;

VISTA la nota prot. 79373 del 29.05.2025 con cui si è provveduto a chiedere alla Azienda Sanitaria Regionale del Molise i suddetti chiarimenti;

CONSIDERATO che l'A.S.Re.M. ha fornito gli opportuni chiarimenti, in ordine al costo unitario annuo, per unità di personale indicato nel PTFP 2024-2026 (cfr. nota prot. RM n. 94009/2025) ed alla metodologia usata per la definizione del fabbisogno del personale (cfr. nota prot. RM n. 103588/2025);

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto X "gestione ed efficientamento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia";

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

Articolo 1

È approvato il Piano Triennale del fabbisogno del personale A.S.Re.M. 2024/2026, di cui all'allegato 1 rubricato "Piano Assunzionale", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, giusta Deliberazione del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 1768/2024.

Articolo 2

Il presente decreto è trasmesso all'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - A.S.Re.M. per l'adozione, in via definitiva, dei "Piano dei fabbisogni del personale A.S.Re.M. per il triennio 2024/2026" e per la comunicazione, entro il termine di trenta giorni dall'adozione definitiva dei citati piani, al Ministero per la semplificazione e Pubblica Amministrazione, tramite il Sistema di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 165/2001.

Articolo 3

Le proposte di provvedimento inerenti alle procedure concorsuali, da emanarsi da parte dell'A.S.Re.M. in attuazione delle previsioni di cui ai citati Piani, dovranno essere inviate alla Regione, prima dell'adozione.

Articolo 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'A.S.Re.M, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO

IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

